

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di pianificatrici illuminotecniche / pianificatori illuminotecnici *

del **11 LUG. 2024**

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I pianificatori illuminotecnici sono progettisti specializzati nell'illuminazione di interni. Creano atmosfere luminose utilizzando la luce artificiale e tenendo conto della luce diurna disponibile, in conformità con le linee guida applicabili e le esigenze del cliente. Nel farlo, si attengono alle norme SN EN 12464-1 e 12464-2 per l'illuminazione dei luoghi di lavoro negli spazi interni e esterni. Rispettano le condizioni quadro tecniche e legali nonché lo stato dell'arte. L'obiettivo è soddisfare tutti i requisiti d'illuminazione garantendo la massima efficienza energetica.

Lavorano su un progetto illuminotecnico dall'aggiudicazione all'ideazione, passando per la pianificazione, la preparazione e la supervisione dell'esecuzione. Infine, eseguono il collaudo e redigono la documentazione dell'impianto.

A tal fine, lavorano a stretto contatto con altri progettisti specializzati nei settori dell'architettura e dell'edilizia, coordinandosi con loro.

Progettano grandi spazi pubblici e locali commerciali, nonché piccoli edifici residenziali privati. Le tipologie di clienti sono varie e così anche le loro esigenze. I pianificatori illuminotecnici sono in grado di rispondere in modo competente alle richieste e di immedesimarsi nelle diverse situazioni.

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

Inoltre, sono in grado di progettare ambienti con luce artificiale e di visualizzare e presentare le loro idee, rendendole immaginabili per i non addetti ai lavori attraverso la campionatura. Per farlo hanno acquisito la padronanza delle tecniche e dei programmi necessari.

1.22 Principali competenze operative

Dopo l'aggiudicazione di un progetto, i pianificatori illuminotecnici cercano innanzitutto di comprendere le esigenze del cliente e le condizioni generali del luogo. Vengono stabiliti i contatti necessari con i professionisti che svolgono funzioni affini e con gli altri partecipanti al progetto.

Successivamente sviluppano un piano di illuminazione con intenzioni e proposte progettuali che servono a creare un'atmosfera luminosa. Dopo aver definito gli standard da rispettare, la fattibilità tecnica e i costi previsti riassumono il tutto in un progetto di massima visualizzato e presentato al cliente.

Su questa base preparano un dossier progettuale con le planimetrie dei corpi illuminanti, le tecniche di comando e di regolazione necessarie, i calcoli dettagliati della luce diurna e artificiale, una stima dei costi e i certificati energetici necessari.

In vista della realizzazione del progetto, i pianificatori illuminotecnici sono responsabili di un'attenta pianificazione e preparazione della realizzazione. Ciò comprende la campionatura, la pianificazione tecnica, la programmazione delle tempistiche, la preparazione dei documenti d'appalto e il successivo esame dei preventivi per gli apparecchi illuminanti, i dispositivi e i componenti di comando. Assicurano inoltre un controllo costante dei costi durante tutto il progetto. La successiva pianificazione dell'implementazione include, d'intesa con gli altri professionisti coinvolti, la specifica definitiva degli apparecchi di illuminazione e dei comandi, nonché la definizione delle posizioni degli apparecchi.

Durante l'esecuzione si occupano della gestione tecnica del cantiere per l'installazione dell'illuminazione. Coordinano le date di consegna, verificano la conformità delle specifiche di installazione e progettazione e gestiscono la messa in funzione dal punto di vista tecnico e organizzativo.

Al termine del progetto eseguono il collaudo, impostano i valori standard dei singoli gruppi di apparecchi e orientano correttamente i faretto direzionali esistenti.

Il completamento del progetto comprende il conteggio finale, la documentazione dell'impianto d'illuminazione con i certificati di collaudo, i piani di manutenzione, le schede tecniche dei prodotti, gli elenchi dei fornitori e le istruzioni per l'uso.

1.23 Esercizio della professione

I pianificatori illuminotecnici lavorano come titolari di un negozio e sono quindi responsabili di tutti i processi operativi della progettazione illuminotecnica di interni oppure fanno parte di un gruppo più ampio di specialisti e sono responsabili solo di una parte del processo.

Oltre a padroneggiare gli strumenti informatici pertinenti, come i programmi di progettazione assistita da computer (CAD), di calcolo illuminotecnico e di editing delle immagini, i progettisti illuminotecnici si tengono aggiornati sugli ultimi sviluppi tecnologici del settore.

Inoltre, comprendono i parametri per la progettazione illuminotecnica degli interni e creano atmosfere luminose. Integrando la luce diurna disponibile raggiungono l'uso mirato della luce artificiale con l'aiuto della sensoristica, sempre tenendo conto delle norme prestabilite.

I pianificatori illuminotecnici lavorano solitamente in un gruppo di progetto e devono sempre coordinare i loro piani e progetti con altri specialisti. È quindi fondamentale che garantiscano una buona comunicazione e un buon coordinamento tra i diversi mestieri. Infine, devono essere in grado di documentare adeguatamente i loro progetti e di svolgere in modo efficiente tutte le attività amministrative associate al loro lavoro.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Con le loro conoscenze specialistiche, i pianificatori illuminotecnici danno un contributo importante alla creazione di atmosfere di lavoro e abitative piacevoli, che favoriscono gli obiettivi desiderati, come la concentrazione, il relax o la stimolazione, con le giuste atmosfere luminose.

Grazie alla loro competenza supportano anche la presentazione al pubblico di beni culturali all'interno di musei e edifici storici, assicurandosi sempre che nei loro progetti illuminotecnici vengano utilizzati per quanto possibile prodotti sostenibili, efficienti dal punto di vista energetico e a basso consumo di risorse. Nel farlo, rispettano gli standard riconosciuti.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Associazione Svizzera per la luce SLG

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da almeno cinque membri e nominata da per un periodo di quattro anni.
- 2.12 La commissione GQ si auto costituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**3.1 Pubblicazione**

- 3.11 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione indica almeno:
- a) le date d'esame;
 - b) la tassa d'esame;
 - c) l'ufficio d'iscrizione;
 - d) il termine d'iscrizione;
 - e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

- 3.31 All'esame finale è ammesso chi:
- a) possiede almeno un titolo riconosciuto del livello secondario II o una qualifica equivalente;
 - b) può attestare almeno due anni di pratica professionale nel settore illuminotecnico;
 - c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

Inoltre, per l'ammissione all'esame finale sono richiesti i seguenti certificati supplementari:

- d) corso di specializzazione in illuminazione pubblica, conoscenze di base o qualifica equivalente;
- e) corso di specializzazione in software di simulazione illuminotecnica o qualifica equivalente.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- a) Modulo 1: Introduzione alla progettazione illuminotecnica o qualifica equivalente;
- b) Modulo 2: Progettazione illuminotecnica di interni, approfondimento o qualifica equivalente;
- c) Modulo 3: Progettazione illuminotecnica di interni, consolidamento o qualifica equivalente.

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame o in appendice alle stesse.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno dieci candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di rikusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a quattro settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE**5.1 Parti d'esame**

- 5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1. Lavoro di progetto	scritto	redatto in anticipo
2. Presentazione	orale	20 min.
3. Colloquio	orale	40 min.
Totale		60 min.

1. Il lavoro di progetto comprende la pianificazione di un progetto illuminotecnico completo per un edificio, compresa l'illuminazione di emergenza e l'area esterna adiacente, in conformità con i campi di competenze operative da B a E:

B: Definire le esigenze e le condizioni quadro
C: Sviluppare un piano di illuminazione
D: Elaborare il progetto
E: Preparare l'esecuzione

Il lavoro di progetto viene svolto autonomamente a casa. Il compito viene inviato ai candidati insieme alla convocazione all'esame finale. I candidati devono consegnare il lavoro di progetto 30 giorni dopo aver ricevuto il compito. Tra la data di consegna e la presentazione devono trascorrere almeno 30 giorni.

2. La presentazione davanti al gruppo di periti comprende l'illustrazione del progetto, preferibilmente sotto forma di colloquio tecnico-commerciale, spiegando tutti i punti chiave. I periti assumono il ruolo di clienti interessati e informati. Questa parte verifica le seguenti competenze operative:

A5: Consigliare i clienti e fornire assistenza tecnica
B3: Comprendere le esigenze del cliente e quelle del progetto
C2: Raccontare storie e suscitare emozioni grazie all'atmosfera luminosa
C7: Descrivere il piano di illuminazione per la presentazione
D6: Presentare il progetto oralmente e/o per iscritto
E2: Preparare ed eseguire la campionatura

3. Il colloquio con i periti d'esame serve a verificare le competenze e lo sviluppo indipendente del lavoro di progetto. In questa parte dell'esame orale i periti cambiano ruolo fungendo da specialisti. Da un lato, pongono domande sul lavoro effettuato e sull'esecuzione con l'obiettivo di verificare l'indipendenza del candidato nello sviluppo del progetto. Dall'altro, vengono poste ulteriori domande nell'ambito dell'illuminotecnica per verificare le qualifiche del candidato nei campi di competenze operative da A a I.

A: Aggiudicazione di incarichi – Marketing
B: Definire le esigenze e le condizioni quadro
C: Sviluppare un piano di illuminazione
D: Elaborare il progetto
E: Preparare l'esecuzione
F: Pianificare i lavori
G: Monitorare l'esecuzione
H: Collaudo del progetto
I: Documentazione del progetto

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni dei punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva dell'esame finale è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame finale è superato se il candidato ottiene almeno il 4.0 in ogni parte d'esame.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.

- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:
- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equivalenza;
 - b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Pianificatrice illuminotecnica con attestato professionale federale / Pianificatore illuminotecnico con attestato professionale federale**
- **Lichtplanerin mit eidgenössischem Fachausweis / Lichtplaner mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Planificatrice éclairagiste avec brevet fédéral / Planificateur éclairagiste avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Lighting Planner, Federal Diploma of Higher Education**

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'Associazione Svizzera per la luce SLG fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 L'Associazione Svizzera per la luce SLG si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 4 marzo 2014 concernente l'esame di professione di pianificatrice / pianificatore in illuminazione è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 4 marzo 2014 possono ripetere l'esame una prima e una seconda volta entro il 31 dicembre 2028.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

² «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

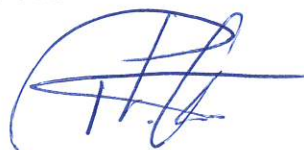
10. EMANAZIONE

Olten, 10.07.2024

Associazione Svizzera per la luce SLG



Ivo Huber
Presidente



Philippe Kleiber
Direttore

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 11/07/2024

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua